



COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1502570

FASCICOLO N. 2022/01 06/000003

ORDINANZA N. 28 Del 29/09/2022

OGGETTO: ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DI MISURE EMERGENZIALI, AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN ATTUAZIONE AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E ALL'ACCORDO TRA LEREGIONI DEL BACINO PADANO E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto dalle 4 Regioni padane (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 09/06/2017 che prevede misure aggiuntive ed integrative al PAIR2020 al fine di adottare misure omogenee e su area vasta su un territorio caratterizzato dalle stesse problematiche e con le stesse peculiarità meteo-climatiche;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, capo IV “Disposizioni sulla qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria” con la quale è stato stabilito di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021 e che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 2 dell'8/01/2021 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della Legge 23/12/1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel”, con cui la Regione Emilia-Romagna ha definito che le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel Euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal Decreto Regionale n.181 del 25/09/202, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;
- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli”;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- l'art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
 - b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- l'art. 42, comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
- l'art. 42, comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
 - il punto 1 lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto nel PAIR2020 come integrato dall'art. 39 della L.R. n. 14/2018;
 - il punto 1 lettera d) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020 come modificato dall'art. 40, comma 2, della L.R. n. 14/2018;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

Preso atto altresì:

- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”, dispone:
 - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali del periodo autunno-inverno;
 - l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 - il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
 - l'applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017 (“divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”), a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

Preso atto inoltre:

- che l'art. 36, comma 1, della L.R. n. 11/2022 ha disposto, tra l'altro, che l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio “MOVE IN” di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022;
- che l'art. 36, comma 2, della L.R. n. 11/2022 ha previsto che, fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Lugo alla data del 31/12/2021 è pari a circa 32.249 abitanti;

- che il Comune di Lugo è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'articolo 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR2020 per quello che riguarda le limitazioni del traffico nel centro abitato nell'area individuata con Delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 145 del 02.11.2016, per il periodo 1 ottobre 2022 – 30 aprile 2023, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 - oltre alle domeniche ecologiche - nonché all'attuazione di aggiuntive misure emergenziali secondo quanto previsto all'art. 30 delle sopracitate Norme attuative, come modificate dall'art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22 Ottobre 2018, oltre a quanto introdotto dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del D.Lgs 152/2006 in tema di caldaie a biomasse per riscaldamento, nel caso di superamenti dei limiti del PM₁₀ per 3 giorni consecutivi;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2020, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182 c. 6bis del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 157 c. 7bis del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

Sentito il parere favorevole degli uffici competenti;

Visti i pareri favorevoli del Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Dott.ssa Paola Neri e della Responsabile del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Dott.ssa Alice Dosi;

O R D I N A

1. Le seguenti **limitazioni della circolazione** ai veicoli a motore

1.1. **nel periodo 01/10/2022 – 30/04/2023:**

a. dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 18:30, il divieto di circolazione nell'area individuata dall'allegata planimetria costituente l'Allegato n. 1, dei veicoli come di seguito specificato:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

b. tutte le domeniche, dalle 08:30 alle 18:30, il divieto di circolazione nell'area individuata dall'allegata planimetria costituente l'Allegato n. 1, dei veicoli come di seguito specificato:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto 1.1 è **sospeso nei giorni di festività** di martedì 1 novembre, giovedì 8 dicembre, domenica 25 dicembre e lunedì 26 dicembre 2022 e domenica 1 gennaio, venerdì 6 gennaio, domenica 9 aprile, lunedì 10 aprile e martedì 25 aprile 2023;

1.2. **nel periodo 01/01/2023 – 30/04/2023:**

a. dal lunedì al venerdì (eccetto festivi), dalle 08:30 alle 18:30, il divieto di circolazione nell'area individuata dall'allegata planimetria costituente l'Allegato n. 1, anche dei veicoli come di seguito specificato:

- veicoli diesel EURO 4 non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;

b. tutte le domeniche, dalle 08:30 alle 18:30, il divieto di circolazione nell'area individuata dall'allegata planimetria costituente l'Allegato n. 1, anche dei veicoli come di seguito specificato:

- veicoli diesel EURO 5 non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto 1.2 è **sospeso nei giorni di festività** di domenica 1 gennaio, venerdì 6 gennaio, domenica 9 aprile, lunedì 10 aprile e martedì 25 aprile 2023;

L'area del centro abitato del Comune di Lugo in cui si applicano le **limitazioni alla circolazione** di cui alla presente ordinanza è costituita dalla porzione del centro abitato di "Lugo" come da allegata planimetria (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ovvero nelle seguenti vie:

a) Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale Orsini (Tratto compreso tra la Via Ricci Curbastro e la Via Baracca) – Via Sassoli – via Biancoli - Viale Bertacchi – Via Circondario Ponente (Tratto compreso tra il Viale Bertacchi e la Via Mazzini) - Via Foro Boario – Via Aquacalda – Viale Masi (tratto compreso tra la Via Matteotti e il Viale Marconi).

b) Strade interne all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi e percorribili per consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori:

Viale Marconi - Via Ricci Curbastro – Viale Manzoni (tratto compreso tra la via Ricci Curbastro e la Via Poveromini) – Via F.lli Cortesi - Via Baracca (tratto compreso tra la F.lli Cortesi e il Viale Orsini) Piazza Garibaldi (tratto compreso tra la rotonda Mentana e la Via Mariotti e tratto compreso tra la Via Aquacalda e la Via Risorgimento) L.go Tricolore per consentire il raggiungimento dei parcheggi scambiatori situati in Piazza Garibaldi e nel cortile della Collegiata.

Si precisa che sono confermati i provvedimenti in essere relativi alla Zona a Traffico Limitato.

Sono esclusi dal divieto della circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A., allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale – **Allegato n. 2**);
- **Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione:** (vedi punto B. allegato n. 4 alla Relazione generale del PAIR 2020):
 - a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
 - b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
 - c) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
 - d) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
 - e) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
 - f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di

esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.

- g) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- h) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- i) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- j) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- m) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- n) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- o) carri funebri e veicoli al seguito;
- p) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- q) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- r) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- s) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

- t) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- u) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- v) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

- 2. nel periodo **01/10/2022 – 30/04/2023**, in tutto il territorio comunale:

- 2.1. il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 2.2. il divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

- 3. le seguenti misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

- 3.1. il divieto di installare generatori biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- 3.2. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- 3.3. il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti

dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

- 3.4. l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
4. **l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel periodo 01/10/2022 - 30/04/2023** nel caso in cui il bollettino emesso da Arpa nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Ravenna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpa e fino al successivo giorno di controllo incluso:
- 4.1. ampliamento delle limitazioni alla circolazione, nell'area individuata dall'allegata planimetria costituente l'**Allegato n. 1**, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel EURO 5 non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
- 4.2. in tutto il territorio comunale riduzione della temperatura di almeno 1 °C, negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali), ad esclusione degli ospedali, case di cura, scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- 4.3. divieto di utilizzo di biomasse legnose per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle, in tutto il territorio comunale;
- 4.4. divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc...), in tutto il territorio comunale anche relativamente alle deroghe consentite dall'art 182 , comma 6 bis, del D.Lgs 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 4.5. divieto di spandimento di liquami zootecnici in tutto il territorio comunale e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- 4.6. potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza;
- che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;
- che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti in materia di circolazione stradale, sia punita con sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis del vigente Codice della Strada e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione, che verrà applicata in conformità alla procedura disciplinata dagli artt. 194 e ss. del medesimo Codice della Strada (modalità di pagamento, ricorso etc.);

- che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in ambiti differenti da quello della circolazione stradale, di cui al punto precedente, sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale Emilia Romagna n.6 del 24.03.2004 con le modalità prescritte dalla Legge 689 del 24.11.1981;
- l'obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il ritiro.

Chiunque, al fine di ottenere i contrassegni e/o documenti atti a certificare /attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia.

- che non risponda della violazione della presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Pre-Euro/Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione.

DISPONE INOLTRE

- che attraverso l'Ufficio Stampa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, venga data comunicazione a tutta la cittadinanza dell'adozione della presente ordinanza e che in caso di attivazione delle misure emergenziali, ne venga data comunicazione con la massima tempestività;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul Sito Dedicato e alle Associazioni di categoria;

RENDE NOTO

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che all'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, nonché gli organi addetti al controllo di cui all'art.13 della Legge 689 del 24.11.1981 e a chiunque spetti per legge.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Davide Ranalli